

N. 337/07 Vol. Sentenza
 N. 4913 Cronologico
 N. 729 Repertorio
 Spedita il 15/6/06
 Decisa il 18/12/06
 Depositata il 24 MAR. 2007

128
 TRIBUNALE DI RIMINI
 DISTRETTO DI RIMINI
 CORRISPONDENTI
 SULL'ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI RIMINI

in composizione monocratica in persona del giudice Dott.ssa Enrica
 Ciocca pronuncia

SENTENZA

OGGETTO: Azione
 revocatoria fallimentare.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 493 del ruolo generale degli
 affari contenziosi dell'anno 2003 promossa da:

Cur. Fall. [redacted] -
 nonché dei soci illimitatamente responsabili in proprio [redacted]
 [redacted] - in persona del Curatore Dott. [redacted] -
 giusta autorizzazione del G.D. in data 1/2/02 - corrente in [redacted]
 [redacted] - [redacted] - [redacted] - elettivamente
 domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'Avv.
 [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto
 di citazione -

ATTRICE

nei confronti di:

UNICREDIT BANCA S.p.a. - in persona del suo legale rappresentante
 pro-tempore - corrente in Bologna Via Zamboni n. 20 -
 elettivamente domiciliata in Rimini Corso D'Augusto n. 115, presso lo
 studio dell'Avv. Paolo Mulazzani che la rappresenta e difende giusta
 procura generale alle liti conferita con atto Notaio Dott. Tommaso Gherardi
 di Bologna in data 20/12/2002 Rep. 7136 in atti -

Anno 2007

CONVENUTA

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.

IL CASO.it

CONCLUSIONI per l'attrice:

“Voglia il Tribunale di Rimini, ogni avversa eccezione ed istanza disattesa, sussistendone i presupposti soggettivo ed oggettivo di legge, accogliere la domanda attorea e, conseguentemente:

1. dichiarare l'inefficacia ex art. 67, comma 2° L.F., revocare i pagamenti conseguiti dalla Banca convenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento mediante rimesse aventi natura solutoria sul c/c n. 2340 intestato al fallito [REDACTED] per l'importo di € 26.921,79 accertato dal CTU o quel diverso importo ritenuto di giustizia,
2. condannare la Banca convenuta a pagare al Fallimento detto importo, con interessi e rivalutazione dalla data delle singole rimesse al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

CONCLUSIONI per la convenuta:

“Voglia il Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate e/o, comunque, non provate.

Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/01/2003, il curatore del fallimento “[REDACTED]” e dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e [REDACTED] conveniva in giudizio la Unicredit Banca spa, in persona del legale rappresentante pro-



tempore, chiedendo che venissero accertati e quindi revocati ai sensi dell'art. 67 co.2 L.F. atti depauperatori compiuti ai danni della massa dei creditori nell'ambito dei rapporti intrattenuti tra la Banca e [REDACTED]

In particolare veniva chiesta, ai sensi dell'art.67, comma 2 L.F., la revoca delle rimesse solutorie effettuate in più riprese nell'anno anteriore alla data di dichiarazione del fallimento (29/10/2001) sul conto corrente bancario ordinario personale di [REDACTED] n. [REDACTED], acceso presso la Rolo Banca 1473, filiale di Rimini n. 6, per l'importo di € 28.090,71 o la somma diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dai singoli versamenti ed il riconoscimento delle spese di lite. Deduceva parte attrice che la società, in origine era stata gestita dal padre di [REDACTED] e [REDACTED] sino alla sua morte avvenuta nel 1996, quando la società cessava di produrre utili e iniziava ad accusare perdite e difficoltà di pagamento con il fisco, l'INPS e i fornitori, con difficoltà a sostenere gli oneri della liquidazione degli altri soci, oltre ad una contrazione del volume di affari, tanto che i soci avevano iniziato ad indebitarsi personalmente. La curatela sottolineava che già nel 1999 la Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva revocato gli affidamenti, per cui negli anni 2000 e 2001 i pagamenti erano tutti avvenuti per il tramite del conto personale del socio [REDACTED] ammontato dall'11/04/1996 per £ 20.000.000 sino alla revoca del 23/02/2001.

Quanto alla scientia decoctionis, asseriva l'attore che l'Istituto bancario era bene a conoscenza dello stato di insolvenza della società e considerato che a carico di [REDACTED] erano stati sollevati numerosi protesti.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, con comparsa depositata il 9 maggio 2003, chiedendo il rigetto della avversa domanda per insussistenza dei suoi presupposti. In particolare veniva contestata la sussistenza della *scientia*



decoctionis in capo alla Banca, per mancato assolvimento dell'onere probatorio, tenuto conto che la conoscenza doveva essere una conoscenza effettiva e non una mera conoscibilità, e tale conoscenza andava esclusa, come risultava evidente dalla mancanza di indici sintomatici in relazione tanto alla società che ai soci, in assenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti, di iscrizioni o trascrizioni di formalità pregiudizievoli, di protesti (fatta eccezione di due assegni protestati a ridosso della data di revoca degli affidamenti), dall'andamento regolare del conto e dal pagamento delle rate del prestito personale (di £ 20.000.000) concesso al [REDACTED]. La Banca contestava, altresì, la sussistenza del presupposto oggettivo della domanda, in quanto la curatela non aveva tenuto conto del fido di £ 3.000.000 per la negoziazione di assegni bancari, denominato L.D.A., libera disponibilità assegni, che consentiva l'immediato utilizzo degli importi relativi in deroga al criterio ordinario di disponibilità. Inoltre sottolineava che le rimesse effettuate sul conto erano solo transitate, senza che il credito dell'Istituto venisse in concreto diminuito, tanto che il saldo debitore di partenza (-£ 19.294.760) del conto corrente era addirittura inferiore a quello di arrivo (-£ 24.902.522) e l'Istituto era stato ammesso al passivo fallimentare per € 14.762,25. La banca faceva, infine valere che alcune delle rimesse operate costituivano operazioni bilanciate o storni contabili. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con il riconoscimento delle spese di lite.

L'istruttoria era svolta mediante produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. contabile, con successivi chiarimenti indi, all'udienza del 15 giugno 2006 le parti precisavano le conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha richiesto, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. 80/2005), la revoca delle rimesse solutorie operate sul c/c n. [REDACTED], conto personale di [REDACTED], nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED]. Per l'importo di € 28.090,71.

Il fallimento risulta dichiarato con sentenza del 29/10/2001 per cui il periodo "sospetto" decorre dal 29/10/2000 ed il conto risulta effettivamente operativo sino al 23/02/2001, allorché l'Istituto, a seguito del protesto dell'assegno n. [REDACTED] tratto sul c/c [REDACTED] disponeva la revoca degli affidamenti concessi al correntista [REDACTED] chiedeva la restituzione del debito del conto pari a £ 23.883.818, nonché del credito residuo del prestito personale n. [REDACTED] per residui £ 2.876.463 (risultava impagata la sola rata scaduta il 6/2/2001 per £ 397.122) (doc. 6 di parte attrice).

Nell'anno antecedente alla data di dichiarazione del fallimento, la consulenza tecnica espletata, riclassificando il conto conto corrente bancario n. [REDACTED] acceso presso la Rolo Banca 1473, filiale di Rimini n. 6, secondo il criterio del saldo disponibile, ha consentito di individuare le rimesse operate dalla società a carattere solutorio, per l'importo di £ 37.920.963 (o, in applicazione delle eccezioni della Banca sulla utilizzazione del fido LDA pari a £ 26.896.963).

Considerato che l'Istituto convenuto ha contestato sia la natura solutoria delle rimesse che la conoscenza dello stato di decozione della società debitrice, appare preliminarmente necessario accertare la sussistenza del



presupposto soggettivo, la cui prova, come è noto, incombe nella presente fattispecie, sulla curatela attrice (art. 67, comma 2 L.F.).

Deve precisarsi come l'elaborazione giurisprudenziale sul regime ordinario di prova in materia di atti revocabili ai sensi del 2° comma dell'art. 67 L.F., consenta di fornire i riscontri probatori indicati, mediante elementi presuntivi, connotati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza (cass. 5821/1987), sorretti da fatti obiettivi attinenti alla conoscenza dell'insolvenza da parte di soggetto di ordinaria diligenza e prudenza. In tal senso appare significativa la pronuncia della Suprema Corte laddove specifica che "*.....la dimostrazione della conoscenza dello stato d'insolvenza, costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto, non può non avvenire indirettamente, tramite una dimostrazione sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del soggetto stesso che, in base al criterio di normalità assunto a parametro di valutazione, consente la prova presuntiva della conoscenza personale di eventi altrimenti indimostrata e indimostrabile.*" (Cass. 7298/1998).

La conoscenza da parte del creditore deve essere, dunque, effettiva e non meramente potenziale, seppur desumibile da un complesso di indizi presuntivi (Cass.11060/1998) e può trovare il suo fondamento "*nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito*"(Cass.4769/1998).

E' stato poi riconosciuto avere siffatti requisiti, l'esistenza di una pluralità di protesti a carico del fallendo; (Cass. 13.12.88 n. 6776); od ancora l'esistenza di numerosi procedimenti esecutivi a carico del debitore (Cass. 30.1.85 n. 586) unitamente all'esistenza di iscrizioni di ipoteche giudiziali

o all'inadempimento parziale dell'obbligazione (Cass. 14.4. 83 n. 2607; Cass. 16.5.83 n.3366).

La prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens può essere, dunque, fornita mediante un complesso di elementi presuntivi, per cui non è sufficiente dedurre lo stato di conoscenza dal solo fatto che il creditore sia una banca, senza ulteriori allegazioni di elementi sintomatici dell'effettiva conoscenza della crisi aziendale (Cass. 12/05/1998, n. 4765). Per la Suprema Corte, infatti, *"Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per se', neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'"accipiens", ed in quest'ambito anche all'attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l'operare della categoria di appartenenza."* (Cass 1719/2001).

L'istituto di credito, quale operatore economico inserito nel settore creditizio, fornito di strumenti informativi e conoscitivi adeguati circa le condizioni del mercato economico e finanziario in generale, e circa le condizioni dei singoli operatori, avendo a propria disposizione in un sistema informativo telematico in grado di farle conoscere in tempo reale l'andamento economico delle imprese è creditore particolarmente

avveduto, ma, per giurisprudenza ormai consolidata, non è, dunque, sufficiente la sola qualità di banca per ritenere provata la *scientia decoctionis*, essendo necessari elementi concreti rivelatori dello stato di insolvenza.


La curatela attrice sostiene che lo stato di insolvenza poteva essere conosciuto dall'Istituto, soggetto economico qualificato, dai bilanci della società, attesa la prassi bancaria di richiederli annualmente ai clienti, nonché dall'andamento del conto, attesi i prelievi sempre più consistenti da parte di [REDACTED] e il permanente saldo negativo, con continuo sconfinamento, oltre che dalla formale revoca sin dal 22/09/1999 da parte della Banca Antoniana Popolare Veneta dei fidi sul conto corrente della società, con posizione a sofferenza dello scoperto di cassa, infine dai protesti di cambiali ed assegni dal febbraio 2001 a carico di [REDACTED] e della società.

Gli assunti della curatela non possono essere condivisi.

In primo luogo dall'elenco prodotto dei protesti (doc. 8 di parte attrice), risulta che i primi protesti a carico della società e di [REDACTED] risalgono effettivamente al febbraio 2001, peraltro pubblicati sul bollettino del 26/04/2001, per cui la Banca convenuta, non appena è stato protestato un assegno sul conto corrente di pertinenza di [REDACTED] ha provveduto immediatamente a revocare i fidi e a richiedere il saldo del proprio credito.

In secondo luogo non risultavano pendenti all'epoca procedure esecutive mobiliari o immobiliari né a carico della società né a carico dei soci.

In terzo luogo la curatela non ha fornito alcuna prova della conoscenza da parte della Banca dei bilanci della società. I bilanci sono stati esaminati in sede di consulenza tecnica per gli anni 1998-2000 (l'ultimo anno solo quanto allo stato patrimoniale), in quanto la società li aveva predisposti,



pur non avendo mai provveduto a depositari (non essendo ciò un obbligo per le società di persone).

Era, dunque, onere della curatela dimostrare se e quando la Banca aveva richiesto e ricevuto i bilanci della società o da quali elementi concreti si potesse presumere che la Banca ne avesse avuto conoscenza, non potendosi desumere ciò dalla sola esistenza di un fido, sul conto personale del cliente, di importo non ingente (£ 20.000.000) risalente nel tempo e di ammontare invariato sin dal 1996. Non vi è, infatti, alcuna prova che l'Istituto in sede di concessione del fido abbia preso visione del bilancio dell'attività di impresa del ██████████ né che fosse a conoscenza della sua stessa attività imprenditoriale, considerato che nel 1996 è pacifico che la società fallita avesse un suo conto aperto presso altro Istituto di credito e che solo successivamente al 1999, quando su questo ultimo conto fu revocato il fido e richiesto il pagamento dello scoperto di cassa, ██████████ aveva iniziato a utilizzare il proprio conto personale per la gestione degli affari della società. Né è stata fornita prova che l'Istituto abbia avuto modo successivamente di visionare i bilanci della società, atteso che non sono mai stati depositati nelle forme di legge e che non risulta siano mai stati richiesti a ██████████. La curatela si è basata su una dedotta "prassi bancaria" di richiedere i bilanci annuali dei clienti. Ma nel caso di specie il cliente era ██████████ e non la società, per cui la curatela aveva onere di dimostrare che la Banca fosse edotta del fatto che ██████████ era socio di una società in nome collettivo, che fosse edotta che il suo conto era utilizzato dalla società, e che per tali ragioni aveva richiesto di esaminare i bilanci.

Del pari è pur vero che il conto della società era stato passato in sofferenza dalla Banca dell'Agricoltura nel 1999, ma la curatela non ha dimostrato



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

che ciò poteva esser noto alla Banca convenuta sulla base di qualche elemento concreto, non essendo a tal fine sufficiente presumere una conoscenza tramite dati forniti dalla centrale rischi, senza produzione di alcun genere in ordine ad eventuali effettive segnalazioni, tenuto anche conto delle specifiche ipotesi previste dalla Centrale rischi per la segnalazione e del modesto importo di affidamento concesso a [REDACTED].

D'altronde va anche sottolineato che il CTU ha rilevato come in tutti gli anni considerati, sin dal 1998, ben 3 anni prima la dichiarazione di fallimento, la società ha sempre presentato uno stato di insolvenza, non dimostrava solidità patrimoniale, presentava un patrimonio netto negativo, presentava un tasso di copertura degli immobilizzi negativo, indici di liquidità secondari insufficienti.

Eppure l'Istituto non ha mai dimostrato alcun comportamento prudentiale nei confronti di [REDACTED], non ha modificato l'ammontare degli affidamenti, non ha mai sollecitato rientri del debito (il debito al momento della revoca del fido risulta persino superiore a quello dell'inizio del periodo sospetto), ha (fatto pacifico tra le parti) regolarmente incassato le rate del prestito personale concesso al cliente sino al febbraio 2001. Anche il conto corrente, nel periodo sospetto non ha avuto un andamento particolarmente altalenante, ma si è sempre attestato su importi negativi piuttosto vicini al fido concesso, in maniera sostanzialmente costante (tenuto conto anche delle operazioni bilanciate riscontrate dal CTU), per cui senza che tale andamento potesse ragionevolmente ingenerare preoccupazione nell'operatore bancario.

Da quanto detto il comportamento tenuto dall'Istituto lascia escludere piuttosto che confermare che vi sia stata effettiva conoscenza dei bilanci

della società [REDACTED] e del conseguente stato di insolvenza, per cui la curatela non ha assolto al proprio onere probatorio sul punto.

Considerata, dunque, l'assenza di protesti nel periodo sospetto all'epoca delle rimesse solutorie, l'assenza di procedure esecutive mobiliari o immobiliari, considerato l'andamento sostanzialmente costante del conto corrente, null'altro avendo la curatela dedotto, né dimostrato, non può ritenersi raggiunta la prova della *scientia decoctionis* da parte dell'Istituto convenuto.


La domanda va, quindi, respinta, apparendo superflua la valutazione della natura solutoria o meno delle singole rimesse reputate solutorie dalla curatela.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Istituto convenuto, liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto anche delle spese di CTU e CTP sostenute da parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento [REDACTED] [REDACTED], nonché di [REDACTED] e [REDACTED] in proprio nei confronti della Unicredit Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- 1) respinge la domanda;
- 2) condanna la curatela attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano in complessivi € 7.886,27 di cui € 1800,00 per diritti, € 3500,00 per onorari ed €




2.586,27 per spese vive, comprese le spese di CTU anticipate, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L.P. nella misura di legge.

Rimini, così deciso il 18/12/2006

IL FUNZIONARIO DI CANG.
Dr. Sibrano CANTUCCI




Il Giudice
Enrica Ciocca



TRIBUNALE DI RIMINI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 MAR. 2007
da _____
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANG.
Dr. Sibrano CANTUCCI



RIBU
CANCELLERIA